

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Impegnato all'interno di uno scavo in attività di livellamento di una gettata di calcestruzzo nell'ambito del consolidamento di opera in cemento a sostegno del manufatto in corso di realizzazione si infortunava a causa dello smottamento di fronti di scavo.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Quanto agli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, la gestione operativa del rischio può essere trasferita con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.4, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947). Va peraltro considerato che XX, in qualità di dirigente, era tenuto a recepire le direttive del datore di lavoro e di farle osservare sul luogo di lavoro, così da garantire l'esatta osservanza delle misure di prevenzione e di protezione, di talchè tale figura, come correttamente osservato dal giudice di appello, era complementare e non sovrapponibile a quella del datore di lavoro, rivestendo essa un ambito ben definito nella organizzazione e nella programmazione della sicurezza e della verifica della applicazione delle cautele richieste dalla legge in relazione alla specifica lavorazione.

Il giudice di legittimità, pur distinguendo la posizione del preposto di fatto sul luogo di lavoro dalla delega di funzioni, ha costantemente affermato che, pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all'interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, costituendosi semmai una parallela ed alternativa di garanzia, semmai chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall'art.299 D.Lgs. n. 81/2008 (sez.IV, 28.2.2014 Consol rv. 259224, 18.12.2012 Marigioli rv 226339, 9.2.2012 Pezzo rv. 253850).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso di Dal P.A. che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

Note

Vi era un secondo ricorrente, deceduto prima dell'udienza, per il quale la Corte di Cassazione ha disposto "Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.A. per essere il reato estinto per morte del reo". Per l'esiguità dei dati non è stata predisposta una apposita scheda.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.